



# COMUNE DI SCILLA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE N. 36 DELL'11/12/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DI

GIUNTA COMUNALE     CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro addì 11 (undici) del mese di dicembre alle ore 12.55, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Antonia Maria Grazia Surace	Commissario	X	
Antonella Regio	Commissario	X da remoto	
Carla Fragomeni	Commissario	X	

PRESENTI: 3 - ASSENTI: /

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il Presidente della Commissione straordinaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la *REGOLARITA' TECNICA*, ha espresso parere *FAVOREVOLE*
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la *REGOLARITA' CONTABILE*, ha espresso parere *FAVOREVOLE*

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**Vista** ed esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

**Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;

**Visto** il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**Acquisito** il parere favorevole dell'Organo di revisione con verbale n. 27 del 27/11/2024, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 26123 del 29/11/2024;



Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi,

#### DELIBERA

1. **di far propria** la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
4. **di dare altresì atto** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 "*... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*";
5. **di allegare** al presente atto il parere di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;
6. **di allegare** il parere del Revisore dei conti – Verbale n. 27 del 27/11/2024, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 26123 del 29/11/2024;
7. **di disporre** che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.L.vo n. 33/2013;

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Considerata l'urgenza, con voti unanimi favorevoli palesemente espressi,

#### DELIBERA

Di dichiarare che la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.





# COMUNE DI SCILLA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;



Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ..."*;

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

## **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:



1. di **approvare** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
3. **di dare altresì atto** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ..."*;
4. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TECNICA

Arch. Pietro Antonio Gaetano





# COMUNE DI SCILLA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE      REGOLAMENTO      PER      L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:

**PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA

Arch. Pietro Antonio Gaetano

**E**  
COMUNE DI SCILLA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0026123/2024 del 29/11/2024  
Firmatario: VIZIANA ALDA MAIONE



ORGANO DI REVISIONE  
Comune di Scilla

Verbale n. 27  
Data 27/11/2024

**OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.**

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 19:00, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio comunale inerente alla proposta di regolamento generale per la disciplina dell'imposta di soggiorno;

\*\*\*\*\*

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, con la quale si prevede quanto segue:

- che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- che l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della



legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle modifiche/istituzioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, devono trovare allocazione nelle poste di bilancio;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Firma digitale**

Il Revisore dei conti

**Dott.ssa Tiziana Alda Maione**



# COMUNE DI SCILLA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria  
con i poteri del Consiglio Comunale n. 36 dell'11 dicembre 2024

## Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'Imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari .....	3
Articolo 4 - Codice Identificativo Comunale .....	3
Articolo 5 - Misura dell'Imposta .....	3
Articolo 6 - Esenzioni .....	4
Articolo 7 - Versamento dell'Imposta.....	4
Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	4
Articolo 9 - Controllo e accertamento sull'imposta.....	5
Articolo 10 - Sanzioni .....	5
Articolo 10 - Riscossione coattiva .....	6
Articolo 11 - Contenzioso.....	6
Articolo 12 - Entrata in vigore.....	6

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.lgs.446 del 15.012.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 23/2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di adempimento.

## **Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'Imposta**

1. L'Imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi per il turismo, nonché la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2014, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed end breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico – locazioni turistiche – compreso quelli indicati dalla Legge Regionale 07/08/2018 n. 34 art. 19, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di Scilla.

## **Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Scilla, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. L'imposta è dovuta dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

## **Articolo 4 - Codice Identificativo Comunale**

1. Tutte le strutture turistiche che operano sul territorio comunale, a partire dal 01/01/2025, dovranno obbligatoriamente esporre su ogni piattaforma digitale ovvero su ogni stampa cartacea che promuove l'attività, nonché sull'insegna di esercizio, il codice identificativo comunale che corrisponde con numero di pratica assegnato dal portale/ufficio SUAP Calabria (sportello unico attività produttive).
2. Il codice identificativo regionale ed il codice identificativo nazionale vanno obbligatoriamente indicati su ogni comunicazione/dichiarazione riferita all'attività inoltrata all'Ufficio competente.
3. Il codice identificativo nazionale non sostituisce quello regionale.

## **Articolo 5 - Misura dell'Imposta**

1. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli Alberghi, gli Hotel e i villaggi turistici la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".

## **Articolo 6 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
  - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per il massimo di due persone per paziente;
  - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e i loro accompagnatori;
  - e) gli appartamenti alla Polizia stradale e locale, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza, all'arma dei carabinieri ed ogni altro corpo di polizia che pernottano per esigenze di servizio.
  - f) gli autisti ed accompagnatori di gruppi organizzati almeno da 25 persone; l'esenzione si estende per un massimo di due autisti e due accompagnatori;
  - g) gli Educational tour provvisti di tessera di riconoscimento – solo in occasione di eventi pubblici di natura turistica;
  - h) i dipendenti che soggiornano per lavoro presso strutture alberghiere e turistiche che insistono nel territorio comunale di Scilla.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) c) d) e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, contenete le generalità degli accompagnatori/ genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

## **Articolo 7 - Versamento dell'Imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Scilla corrispondono, entro il termine del soggiorno o entro il termine dei quindici pernottamenti consecutivi, l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Scilla dell'Imposta di soggiorno dovuta, entro il giorno 15 del trimestre successivo a quello di riferimento mediante versamento spontaneo tramite circuito PagoPA.

## **Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ubicate nel Comune di Scilla sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'ente entro il 15 del trimestre successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta

e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via postale con A/R, brevi manu o telematicamente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

## **Articolo 9 - Controllo e accertamento sull'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Nel caso di omessa o infedele comunicazione relativa al trimestre, ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale e dello Sportello Unico delle attività produttive, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L. 34/2019.
5. Le strutture non denunciate al SUAP e all'Ufficio Tassa di Soggiorno, ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative dedicate, potranno sanare in autotutela la propria posizione contabile versando una somma così determinata: numero posti letto denunciati e/o accertati X 180 X imposta tariffa giornaliera di categoria.
3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

## **Articolo 10 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché la sanzione amministrativa dal 100% (cento) al 200% (duecento) dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per le altre violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.

5. La violazione per ritardata dichiarazione di cui all'art. 8 comma 2, può essere sanata in autotutela attraverso il versamento, contestuale alla comunicazione, della sanzione di € 50,00 per ogni mese di ritardo.

6. Per la violazione prevista dall'art. 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 per ogni giorno di pubblicità effettuata senza l'esposizione del Codice Identificativo Comunale. Alle aziende che promuovono attività turistiche ricettive e assimilate in assenza del codice identificativo comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 per ogni giorno di pubblicità effettuato in violazione del presente regolamento.

7. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune di Scilla potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

## **Articolo 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni ed interessi, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta si soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

## **Articolo 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.



**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N° 36 DEL 11 DICEMBRE 2024**

Con i poteri della  GIUNTA COMUNALE  
 CONSIGLIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

F.TO Dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace

F.TO Dott.ssa Antonella Regio

F.TO Dott.ssa Carla Fragomeni

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

---

**PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

F.TO arch. Pietro Antonio Gaetano

**PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità contabile

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene affissa all'Albo on line ai sensi della legge n°69 del 18.06.2009 art.32 del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lvo n°267/2000)

Scilla, 11 DIC. 2024

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

F.TO Giovanna Nasone

---

**CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

11 DIC. 2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

- La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Scilla, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs n°267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134 dello stesso D.Lgs n°267/2000.

Scilla, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Scilla, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott.ssa Amelia Pagano Mariano